

**DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013  
338/2013/R/EFR**

**DEFINIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO AI FINI DELL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI  
PREVISTI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012, RELATIVI A  
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA  
ENERGETICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 luglio 2013

**VISTI:**

- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito: D.P.R. 602/73);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2011, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012, attuativo di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 28/11 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 201/2013/R/efr e, in particolare l'Allegato A, recante lo "Schema del contratto-tipo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto Legislativo n. 28/2011" posto in consultazione (di seguito: deliberazione 201/2013/R/efr);
- la comunicazione della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) in data 13 febbraio 2013 (prot. GSE n. P20130031515), ricevuta dall'Autorità in data 15 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6249);
- la comunicazione del GSE in data 14 maggio 2013 (prot. GSE n. P20130104488), ricevuta dall'Autorità in pari data (prot. Autorità n. 17843);
- le osservazioni pervenute in relazione allo schema di contratto-tipo allegato alla deliberazione 201/2013/R/efr.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede l'incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni disponendo, in particolare alla lettera e), l'assegnazione di tali incentivi tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità;
- l'articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 dispone che l'Autorità predisponga il contratto-tipo ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11 e di cui al precedente alinea;
- l'articolo 8, comma 6, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 attribuisce al GSE il compito di fornire all'Autorità gli elementi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11 per la successiva definizione della scheda-contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); e che, a sua volta, la scheda-contratto è definita come il modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/11;
- in data 13 febbraio 2013 (prot. GSE P20130031515), il GSE ha inviato, all'Autorità, gli elementi di cui al precedente alinea corredati da uno schema riportante il processo di accesso ai medesimi incentivi (prot. Autorità n. 6249 del 15 febbraio 2013);
- peraltro, tali elementi sono stati sottoposti a consultazione pubblica da parte del GSE e, in data 14 maggio 2013, (prot. Autorità 17843) il GSE ha comunicato che da tale consultazione non sono pervenute particolari osservazioni in merito.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 201/2013/R/efr, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della predisposizione del contratto-tipo ai sensi dall'articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per l'erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto; in particolare, l'Autorità ha riportato, in Allegato A alla deliberazione 201/2013/R/efr, uno schema di contratto-tipo, sottoponendolo a consultazione;
- in risposta alla consultazione sono pervenute le osservazioni da parte del GSE, di un soggetto regolato e di tre associazioni di operatori; non sono invece pervenute osservazioni da parte delle associazioni di consumatori. In particolare:
  - è emerso un sostanziale e generale apprezzamento per lo schema di contratto-tipo proposto;
  - con riferimento alla possibilità di cessione dei crediti, di cui all'articolo 5, dello schema, un soggetto regolato ha evidenziato che tale possibilità è importante per favorire l'accesso all'incentivazione, suggerendo altresì la possibilità che l'atto di cessione possa essere stipulato indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto tra soggetto responsabile e GSE e mediante uno strumento diverso dall'atto notarile. Un altro soggetto ha, invece, sottolineato la sostanziale inutilità della cessione dei crediti, in ragione dell'esiguità delle somme oggetto di cessione, nonché i rischi di oneri aggiuntivi e/o derivanti da

atti di cessione differenti dall'atto notarile nonché da deroghe a quanto previsto dall'articolo 48bis, del D.P.R. 602/73;

- con riferimento alle modalità di perfezionamento del contratto, di cui all'articolo 11, dello schema, alcuni operatori ritengono opportuno minimizzare il flusso di documentazione tra i soggetti responsabili e il GSE; in particolare, uno di essi ritiene che l'invio finale da parte del soggetto responsabile della copia firmata della scheda-contratto sia non necessario nonché fonte di oneri amministrativi evitabili;
- con riferimento alla competenza in materia di controversie relative all'erogazione degli incentivi, un soggetto ha evidenziato l'opportunità che il contratto-tipo contempli una clausola che preveda la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma, come previsto, invece, dallo schema di contratto precedentemente posto in consultazione dal GSE, nonché in altri casi analoghi gestiti dal medesimo GSE, non ostando al riguardo le previsioni del c.d. Codice del consumo, ritenuto peraltro inapplicabile al caso di specie;
- l'attribuzione all'Autorità del potere di predisporre il contratto-tipo, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11, risponde alla finalità di garantire gli elementi essenziali del contenuto dell'accordo, il quale non ha ad oggetto la vendita di beni e servizi nei confronti di consumatori finali, ma regola le modalità di erogazione di un incentivo, finanziato con risorse pubbliche; pertanto, le esigenze essenziali per l'Autorità sono relative all'efficienza e all'economicità del sistema;
- pertanto, il contratto-tipo predisposto dall'Autorità non deve regolare tutti gli aspetti del rapporto tra soggetto che beneficia dell'incentivo e GSE ma, con riferimento agli aspetti che non riguardano specificamente i profili richiamati al precedente alinea, può limitarsi a definire criteri generali cui il GSE dovrà attenersi nel predisporre le condizioni generali di contratto.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- predisporre il contratto-tipo ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11, sulla base degli elementi forniti dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, tenendo conto di quanto esposto nei considerata, nonché delle osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 201/2013/R/efr e assicurando un'adeguata flessibilità nella gestione del contratto medesimo;
- confermare la possibilità di cessione dei crediti, al fine di favorire il più possibile l'accesso agli strumenti incentivanti, demandando al GSE, nell'ambito della predisposizione delle condizioni generali di contratto, la definizione di condizioni volte alla minimizzazione dei costi delle procedure per la gestione della cessione dei predetti crediti, compatibilmente con le tempistiche dell'eventuale sviluppo e adeguamento dei processi di gestione nonché dei relativi sistemi informativi, anche sulla base di quanto analogamente già previsto nel caso degli strumenti incentivanti previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- modificare l'articolo dello schema di contratto-tipo denominato "*Perfezionamento del contratto*", posto originariamente in consultazione, in coerenza con le esigenze di semplificazione e di minimizzazione degli oneri in sede di conclusione del contratto, prevedendo che:

- ai fini della stipula del contratto, il Soggetto Responsabile, dopo aver inserito sul portale informatico i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi e dopo aver caricato sul medesimo portale anche la documentazione richiesta, trasmetta al GSE, esclusivamente sempre tramite il portale, la domanda di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, inclusiva della richiesta di concessione degli incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per gli effetti del D.P.R. 445/00;
- il contratto si perfezioni, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria del GSE, nel momento in cui il soggetto responsabile accetta informaticamente la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali;
- implementare le modifiche di cui al precedente alinea poiché appaiono rispondenti alle esigenze di semplificazione e di minimizzazione degli oneri e coerenti con il quadro normativo, in quanto:
  - il soggetto responsabile già sottoscrive, ai sensi del D.P.R. 445/00, la domanda inclusiva della richiesta di concessione degli incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi;
  - il valore puntuale degli incentivi, che viene definito al termine dell'istruttoria condotta dal GSE, è comunque pienamente determinato dal disposto normativo;
  - tali modifiche consentono un'ulteriore semplificazione dei flussi informativi tra i soggetti responsabili e il GSE e, in particolare, la minimizzazione degli scambi di documenti assicurando, al contempo, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- consentire al GSE di predisporre, nell'ambito delle condizioni generali di contratto che adotterà sulla base del contratto-tipo, una clausola in deroga alla competenza territoriale del giudice ordinario in materia di controversie relative all'esecuzione del contratto, in considerazione del fatto che il contratto concluso tra il Soggetto Responsabile e il GSE è volto unicamente all'erogazione di incentivi pubblici;
- prevedere che il contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 possa essere successivamente modificato dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
- prevedere che le condizioni per la cessione del credito e per la deroga alla competenza del giudice ordinario, nonché gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità

## **DELIBERA**

1. il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia

- termica da fonti rinnovabili è quello riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. aggiorna, per le finalità di cui al punto 1, le Regole applicative e il proprio sistema informativo;
  3. il contratto-tipo, di cui al punto 1, può essere successivamente modificato dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
  4. le condizioni per la cessione del credito, la clausola relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente e gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità;
  5. la presente deliberazione viene trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
  6. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*